




MENU



PARLIAMONE

CIVILMENTE:

Come e a chi deve fatturare un avvocato che ha difeso un soggetto e ha ottenuto la distrazione dei compensi e delle spese a carico della parte soccombente?

La domanda offre lo spunto per alcune indicazioni (sempre da verificare con l'ausilio del proprio commercialista). Premesso che la fattura va comunque intestata al proprio cliente, indipendentemente da chi effettua il pagamento (che comunque va indicato nella fattura, indicando chi è e ciò che paga), la Cassazione ha ritenuto più volte che l'iva vada addebitata solo se costituisce un costo per il proprio cliente e che comunque non può addebitarsi due volte o locupletarsi (Cass. 13659 e 2474/2012; Cass. 22279/2018). Sulla base di ciò, si possono estrarre allo stato le seguenti indicazioni (sempre previa verifica del proprio commercialista):

- 1) Se il proprio cliente è un privato, non titolare di PI, il soccombente dovrà pagare tutto (compensi, spese ed iva);
- 2) Se il proprio cliente è titolare di PI e detrae l'iva (la causa riguarda la sua attività, non ha regimi agevolati senza iva o altro), che quindi non costituisce un costo per lui, l'avvocato non potrà addebitarla al soccombente, che pagherà solo compensi e spese (l'iva esposta in fattura dovrà essergli corrisposta dal proprio cliente);
- 3) Se il proprio cliente è titolare di PI, ma non detrae l'iva (ad esempio perché in regime forfettario agevolato senza iva o altro o perché la causa non riguarda la sua attività), che dunque costituisce per lui un costo, l'avvocato potrà addebitarla al soccombente (che dovrà quindi pagare anche l'iva);
- 4) Se è l'avvocato stesso in regime forfettario agevolato per contribuenti minimi, non sarà tenuto a esporre l'iva e non potrà quindi addebitarla a nessuno (dovendo essere pagato dal soccombente per compensi e spese).

Discorso diverso a parte riguarda la ritenuta d'acconto, che comunque va operata da chi fa il pagamento se soggetto che vi è tenuto.